

I corsi di laurea ad orientamento professionale

a cura di

Elisabetta Caricato

Emanuela Stefani

Vincenzo Zara



I corsi di laurea ad orientamento professionale

a cura di

Elisabetta Caricato

*Responsabile Ufficio Rapporti Istituzionali
Direzione Generale Università del Salento*

Emanuela Stefani

Direttore CRUI

Vincenzo Zara

*Coordinatore laboratorio permanente
sulla didattica Fondazione CRUI
Università del Salento*

©2021 Fondazione CRUI

Piazza Rondanini 48, 00186 Roma
www.fondazionecrui.it

Per informazioni rivolgersi a:
segreteria@fondazionecrui.it

Il volume è pubblicato con licenza
Creative Commons - Attribuzione
Non commerciale - Non opere derivate - 3.0



Informazioni sugli usi consentiti all'indirizzo:
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.it>


ISBN ISBN: 978-88-96524-32-9



Sommario

1. Contesto internazionale di riferimento
2. Evoluzione normativa dei corsi di laurea a orientamento professionale
3. La disciplina dei corsi di laurea a orientamento professionale alla luce del DM 446/2020
4. Conclusioni

1. Contesto internazionale di riferimento



1. Contesto internazionale di riferimento

¹ Comunicato di Yerevan del 2015: Omissis... *Fostering the employability of graduates throughout their working lives in rapidly changing labour markets – characterized by technological developments, the emergence of new job profiles, and increasing opportunities for employment and selfemployment – is a major goal of the EHEA. We need to ensure that, at the end of each study cycle, graduates possess competences suitable for entry into the labour market which also enable them to develop the new competences they may need for their employability later in throughout their working lives. We will support higher education institutions in exploring diverse measures to reach these goals, e.g. by strengthening their dialogue with employers, implementing programmes with a good balance between theoretical and practical components, fostering the entrepreneurship and innovation skills of students and following graduates' career developments. We will promote international mobility for study and placement as a powerful means to expand the range of competences and the work options for students*².

² Comunicato di Parigi del 2018: Omissis... *In many of our systems, ECTS-based short cycle qualifications play an increasingly important role in preparing students for employment and further studies as well in improving social cohesion by facilitating access for many who would otherwise not have considered higher education. We are therefore including short-cycle qualifications as a stand-alone qualification within the overarching framework of qualifications of the EHEA (QF-EHEA). Each country can decide whether and how to integrate short cycle qualifications within its own national framework.*

L'inquadramento del contesto internazionale di riferimento dei corsi di laurea a orientamento professionale è funzionale alla comprensione della genesi di questi percorsi formativi nel sistema universitario italiano. In via generale, vale la pena fare un cenno all'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritta il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite, che include 17 Obiettivi da raggiungere in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale entro il 2030. In particolare, l'obiettivo n. 4 *“Fornire un'educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”* prevede espressamente al punto 4.4: *“Entro il 2030, aumentare sostanzialmente il numero di giovani e adulti che abbiano le competenze necessarie, incluse le competenze tecniche e professionali, per l'occupazione, per lavori dignitosi e per la capacità imprenditoriale”*. Delineato per sommi capi il contesto socio-economico sovranazionale di riferimento e guardando, più in particolare, al sistema universitario internazionale, una chiara presa di posizione è stata assunta con il comunicato di Yerevan del maggio 2015¹, con il quale i Governi dello Spazio europeo dell'istruzione superiore hanno deciso di rafforzare il dialogo con il mondo del lavoro, attraverso l'istituzione di corsi di studio con un buon equilibrio tra teoria e pratica onde agevolare l'acquisizione, da parte degli studenti, di capacità imprenditoriali e di competenze adeguate per un immediato ingresso nel mercato del lavoro.

In questo senso, tra le priorità che i Governi hanno fissato nella citata Conferenza di Yerevan, vi è quella di agevolare le possibilità di occupazione dei laureati per tutta la loro vita lavorativa. Sul medesimo solco di Yerevan, anche con il comunicato di Parigi del settembre 2018, i Governi dello Spazio europeo dell'istruzione superiore hanno ribadito, tra le priorità, la necessità di rafforzare la formazione terziaria professionalizzante indipendentemente dalla durata², ossia attraverso il riconoscimento di crediti per cicli brevi che giocano un ruolo sempre più importante nel preparare gli studenti per il mondo del lavoro e per facilitare l'accesso all'istruzione superiore che altrimenti non avrebbero. Con il recentissimo Comunicato di Roma di novembre 2020³ i Paesi dello Spazio europeo

3 Comunicato di Roma del 2020: *Omissis ...Swift up-dating of knowledge, skills and competences will be required to respond to the challenges and develop the opportunities that the new decade will bring. Higher education institutions will continue to diversify their learning offer and innovate in contents and modes of delivery in order to respond to growing needs for innovative and critical thinking, emotional intelligence, leadership, teamwork and problem solving abilities, as well as enterprising attitudes. Flexible and open learning paths, part of the original inspiration for the Bologna Process, are important aspects of student-centred learning and are in increasing demand in our societies. In addition to full degree programmes, many higher education institutions offer or plan to offer smaller units of learning, which enable learners to develop or update their cultural, professional, and transversal skills and competences at various stages in their lives. We ask the BFUG to explore how and to what extent these smaller, flexible units, including those leading to microcredentials, can be defined, developed, implemented and recognised by our institutions using EHEA tools.*

4 Cfr OCSE 2020 Scheda Paese Italia disponibile alla pagina https://gpseducation.oecd.org/Content/EAGCountryNotes/EAG2020_CN_ITA_it.pdf

dell'istruzione superiore hanno stabilito che si rende necessario un rapido aggiornamento delle conoscenze, delle capacità e delle competenze per rispondere alle sfide e sviluppare le opportunità che il nuovo decennio porterà. Si agevoleranno percorsi di apprendimento flessibili e aperti oltre ai programmi di laurea e anche unità di apprendimento più piccole, ovvero “microcredentials” che consentono agli studenti di sviluppare o aggiornare le loro capacità e competenze culturali, professionali e trasversali in varie fasi della loro vita. Da ultimo, anche le analisi condotte dall'OCSE hanno posto particolare attenzione agli sbocchi occupazionali che la formazione terziaria offre ai neolaureati, evidenziando che in taluni settori del mercato del lavoro si registra un disallineamento tra la “domanda” delle imprese che richiedono sempre più spesso capacità tecnico-operative degli addetti e le competenze “offerte” dai neolaureati che non sempre trovano corrispondenza rispetto alle esigenze delle imprese. Il tema del cosiddetto *mismatch* domanda-offerta di lavoro, ovvero del mancato allineamento tra le esigenze delle aziende e le caratteristiche della forza lavoro disponibile, e in particolare, per quanto attiene le competenze, il cosiddetto *skill-mismatch*, è sempre più attuale a livello italiano ed europeo. Interessante e attuale in proposito il dato emerso dalle analisi OCSE riferite all'Italia per il 2020 che evidenzia il gap dell'Italia rispetto agli altri Paesi dell'OCSE nell'accesso ai cicli brevi di istruzione terziaria che qui si riporta: *“I programmi terziari di ciclo breve sono generalmente concepiti per un orientamento di tipo professionale e rappresentano il secondo percorso più diffuso di accesso all'istruzione terziaria in media nei Paesi dell'OCSE, dopo i programmi di laurea di primo livello. Se le attuali tendenze dovessero continuare, si prevede che in Italia l'1% degli adulti dovrebbero iniziare un ciclo breve dell'istruzione terziaria (Istituti Tecnici Superiori) prima di aver compiuto 25 anni di età rispetto a una media del 10% nei Paesi dell'OCSE. In Italia, le donne costituiscono il 27% degli studenti in tali programmi di laurea, rispetto al 52% in media nei Paesi dell'OCSE⁴”.*

2.Evoluzione normativa dei corsi di laurea a orientamento professionale



2. Evoluzione normativa dei corsi di laurea a orientamento professionale

A livello nazionale, il legislatore già con l'art. 3 comma 4 del DM 270/2004 ha previsto la possibilità di istituire corsi di laurea a orientamento *professionale*: “Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali” e con l'art. 11, comma 7, lettera a) del cennato DM 270/2004: “I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento: a) ai criteri di accesso ai corsi di laurea, prevedendo, fatto salvo quanto stabilito per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, che gli studenti vengano immatricolati a corsi di base comuni secondo criteri e procedure disciplinate nel regolamento didattico di ateneo. A tale fine i regolamenti didattici di ateneo stabiliscono che tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi così come definiti dai singoli ordinamenti di ateneo, condividano le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi prevista dall'articolo 3, comma 4, secondo criteri stabiliti autonomamente e definiscano i criteri per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi...omissis”.

Il DM 270/2004 ha quindi concesso alle università, sin dalla seconda metà degli anni 2000, la possibilità di progettare e attivare vari tipi di corsi di laurea a seconda delle finalità e degli specifici profili culturali e professionali desiderati, tra cui anche corsi di laurea di natura “professionalizzante” o a “orientamento professionale”. Detta ipotesi è risultata del tutto nuova per il sistema universitario italiano in quanto i corsi di laurea a orientamento professionale si sarebbero dovuti affiancare ai corsi di laurea di natura “culturale”, prevalentemente indirizzati all'acquisizione di conoscenze e abilità di carattere generale e funzionali a una successiva fase di approfondimento attraverso un percorso di secondo livello (corso di laurea magistrale). In realtà, il DM

270/2004 prevedeva anche la possibilità di attivare corsi di laurea con una prima parte comune di almeno 60 CFU, attribuiti ad attività formative di base e caratterizzanti condivise, e un'articolazione successiva in due percorsi (curricula) di carattere "culturale" e "professionalizzante" (la cosiddetta "struttura ad Y").

5 Rapporto AlmaLaurea, Indagine anno 2019 <https://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione17>. Si veda pag. 91: Dopo il conseguimento del titolo di primo livello, la maggior parte dei laureati del 2017 decide di proseguire la formazione universitaria iscrivendosi ad un corso di laurea (Tavola 4.1): il 61,9% sceglie un corso di secondo livello, mentre è del tutto marginale (0,9%) la quota di chi si iscrive a un altro corso di primo livello.

Tuttavia, i corsi di laurea previsti dal DM 270/2004, nella maggior parte dei casi, hanno fondamentalmente rappresentato per gli studenti un momento di passaggio verso i successivi corsi di laurea magistrale. Il modello universitario maggiormente scelto dagli studenti italiani è infatti quello del cosiddetto 3+2⁵. I corsi di laurea hanno fornito solo marginalmente agli studenti le competenze e le professionalità indispensabili necessarie per trasformare il titolo universitario acquisito a conclusione del percorso triennale in un'occupazione immediata.

Un passo decisivo e di cambiamento si è avuto con il DM 987/2016 il quale ha previsto la possibilità di istituire e attivare corsi di studio di primo livello "sperimentali" a orientamento professionale. In particolare, l'art. 8 del DM 987/2016 ha introdotto il nuovo concetto della "flessibilità dell'offerta formativa" che si traduce nella possibilità, per gli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019, di accreditare nuovi corsi di studio che utilizzano, negli ambiti disciplinari relativi alle attività di base e caratterizzanti, ulteriori settori scientifico-disciplinari rispetto a quelli riportati nelle tabelle allegate ai DDMM del 16 marzo 2007, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe di laurea. Il DM 987/2016 ha previsto che gli ulteriori settori scientifico-disciplinari potessero essere inseriti in aggiunta o in sostituzione di quelli presenti nelle tabelle della relativa classe, fermo restando che per ciascun ambito disciplinare dovesse essere attivato almeno un settore scientifico-disciplinare tra quelli previsti dalle tabelle della classe e che ai settori scientifico-disciplinari presenti nelle tabelle della classe dovessero essere attribuiti almeno il 50% del numero minimo di CFU previsti per ciascuna delle attività.

Il DM 987/2016, inoltre, ha previsto che il numero massimo di questa fattispecie di corsi di studio accreditabili complessivamente nel biennio per ciascuna ateneo non potesse essere superiore al valore maggiore tra 3 corsi e il 10% del totale dei corsi già accreditati nell'anno accademico 2016/2017. Alcune classi di laurea che per le loro peculiarità non potevano modificare l'impianto previsto dai decreti ministeriali del 16 marzo 2007 sono state espressamente escluse da questa possibilità (art. 8, comma 1, lett. b del DM 987/2016). Il nuovo concetto della flessibilità dell'offerta formativa, introdotto dal DM 987/2016 e reso possibile nel quadro della programmazione triennale 2016-2018 dal DM 635/2016, ha come obiettivi fondamentali un collegamento più stretto ed efficace con il mondo del lavoro oltre che un rafforzamento dell'internazionalizzazione dei percorsi formativi. Tutto ciò si è tradotto, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del DM 987/2016, nella

6 Il comma 2 dell'art 8 del DM 987/2016 dispone inoltre che: *Al fine di facilitare l'istituzione di corsi di studio direttamente riconducibili alle esigenze del mercato del lavoro, nell'ambito dei corsi di cui al comma 1, ciascun ateneo può proporre al massimo un corso di Laurea per anno accademico, esclusivamente con modalità di erogazione convenzionale, caratterizzato da un percorso formativo teorico, di laboratorio e applicato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro, nel rispetto dei seguenti criteri:*

a. *il progetto formativo è sviluppato mediante convenzioni con imprese qualificate, ovvero loro associazioni, o ordini professionali che assicurano la realizzazione di almeno 50 CFU e non più di 60 CFU in attività di tirocinio curriculare, anche con riferimento ad attività di base e caratterizzanti;*
 b. *i corsi di studio prevedono la programmazione degli accessi a livello locale ai sensi dell'art. 2 della L. 2 agosto 1999, n. 264, entro il limite massimo di 50 studenti e la presenza di un adeguato numero di tutor delle aziende coinvolte nel processo formativo;*
 c. *al termine del primo ciclo della sperimentazione, l'indicatore di valutazione periodica relativo agli sbocchi occupazionali entro un anno dal conseguimento del titolo di studio deve essere almeno pari all'80%. Il rispetto di tale soglia è condizione necessaria al fine dell'accREDITAMENTO periodico del Corso stesso dall'a.a. 2021/2022 nonché al fine dell'accREDITAMENTO iniziale di altri Corsi con le medesime caratteristiche nella stessa classe.*

7 Cfr Istituzione, attivazione e accreditamento dei Corsi di Studio, Zara – Stefani, Roma ottobre 2018, pag. 151 e seguenti.

previsione di corsi di laurea sperimentali a orientamento professionale che possiedono una struttura del percorso formativo significativamente diversa dagli altri corsi di laurea. In particolare, appare per la prima volta la cosiddetta “struttura tripartita” in base alla quale i 180 CFU complessivi vengono organizzati in tre parti, ciascuna di circa 60 CFU, aventi rispettivamente natura teorica, laboratoriale e pratica⁶.

Le novità introdotte dal DM 987/2016 non hanno tuttavia trovato immediata applicazione nell'anno 2017 per effetto del DM 60/2017 che è intervenuto emendando l'art. 8 del DM 987/2016 e rinviando sostanzialmente l'avvio dei corsi di laurea sperimentali a orientamento professionale all'anno accademico 2018/2019. In proposito, vale la pena soffermarsi sul dibattito intervenuto a livello nazionale tra le istituzioni del sistema universitario e le associazioni di categoria, onde comprendere l'evoluzione normativa che ha interessato i corsi di studio a orientamento professionale. In particolare, con la nota 31 del 13 gennaio 2017 il MIUR ha, di fatto, frenato l'attivazione di questi corsi di laurea per l'anno accademico 2017/2018. Infatti, il termine per la presentazione delle nuove proposte è stato fissato al 30 settembre 2017 e la piena operatività di questa nuova tipologia di CdS è stata garantita a partire dal successivo anno accademico e quindi dal 2018/2019. Infine, come sopra riportato, il DM 60/2017 è intervenuto in maniera puntiforme sul DM 987/2016, modificando il comma 2 dell'art. 8 e quindi specificando in maniera chiara che tali CdS sarebbero potuti partire solo dall'anno accademico 2018/2019, così come in seguito confermato dal DM 935/2017⁷.

Il MIUR, inoltre, con il DM 115 del 23 febbraio 2017 ha istituito una Cabina di Regia nazionale per il coordinamento del sistema di Istruzione tecnica superiore e delle lauree professionalizzanti che ha poi portato all'emanazione del DM 935 del dicembre 2017. All'esito dei lavori della Cabina di Regia è stato pubblicato – in consultazione – il 10 agosto 2017 il documento “La formazione terziaria professionalizzante. Il modello Italia”. Sul documento della Cabina di Regia si sono espresse le varie componenti del sistema universitario, esprimendo ciascuna il proprio parere. La CRUI, con una nota dell'8 settembre 2017, ha rappresentato la necessità di non rinviare una seconda volta l'attivazione di questi corsi di laurea e di dare corso a un primo ciclo pilota di sperimentazione a partire dall'anno accademico 2018/2019, con l'obiettivo/auspicio di rendere le lauree professionalizzanti comunque abilitanti entro il triennio del primo ciclo. Anche il CUN ha espresso parere in data 6 settembre 2017, precisando che: *“Al fine di assicurare una maggiore coerenza con gli obiettivi dichiarati e una più larga applicabilità del modello proposto per la creazione di un sistema di lauree professionalizzanti, si ritiene opportuno non limitare l'avvio della sperimentazione alle sole lauree orientate alle professioni ordinistiche”*. Si sono inoltre espresse sul documento la maggior parte delle associazioni di categoria fortemente interessate agli sviluppi derivanti dall'attivazione dei corsi di laurea a orientamento professionale: Ordine Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

Laureati; Confartigianato Imprese; Coldiretti; Conferenza per l'Ingegneria (CopI); Consiglio Nazionale degli Ingegneri e Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, ecc.

Il MIUR, con un comunicato del 9 novembre 2017, ha diffuso i contenuti del documento predisposto dalla Cabina di Regia per il coordinamento del sistema di Istruzione Tecnica Superiore e delle lauree professionalizzanti. Tra gli obiettivi da perseguire, il MIUR ha indicato: l'incremento del numero di diplomate e diplomati negli ITS, il sostegno della formazione continua dei lavoratori, la promozione di percorsi di recupero degli abbandoni, il miglioramento del livello di formazione e del titolo di accesso alle professioni, l'accrescimento delle opportunità occupazionali. Nello specifico, alle università che organizzano corsi di laurea professionalizzanti viene richiesto di predisporre percorsi di studio definiti a livello nazionale, di consentire alle studentesse e agli studenti una rapida qualificazione e abilitazione professionale e di creare partenariati con i collegi e gli ordini professionali. Gli ITS dovranno, invece, costruire percorsi formativi co-progettati con le imprese, rispondendo al fabbisogno del mercato del lavoro e ai territori di riferimento, e percorsi di 3 anni progettati e realizzati con le università. L'accresciuta collaborazione tra ITS e lauree professionalizzanti si tradurrà anche nella possibilità per gli Atenei di organizzare percorsi formativi avvalendosi delle risorse umane, dei laboratori e delle altre dotazioni degli ITS.

Successivamente, con il DM 935/2017 sono state introdotte le modifiche all'art. 8 del DM 987/2016 con le quali il Ministero ha reso finalmente possibile attivare per l'anno accademico 2018/2019 i corsi di laurea sperimentali a orientamento professionale. In realtà, il DM 935/2017 è stato emanato a dicembre 2017 e ciò ha contratto molto i tempi a disposizione degli Atenei per formulare proposte progettuali qualificate e operative. Nonostante ciò, sono stati proposti, per l'anno accademico 2018/2019, 14 corsi di laurea sperimentali a orientamento professionale da parte di altrettante sedi universitarie e tutti questi nuovi corsi di studio sono stati valutati positivamente da CUN e ANVUR, consentendo così al MIUR di emanare il relativo DM di accreditamento iniziale. In ambito CRUI è stato creato un coordinamento di questi corsi di studio al fine di mettere a fattor comune le rispettive esperienze, cercando anche di monitorare la fase di prima attivazione di questi percorsi formativi. Sempre in ambito CRUI è emersa l'opportunità di chiedere al MIUR la possibilità di attivare nuovi corsi di laurea di questa tipologia anche nel successivo anno accademico 2019/2020 evitando, dunque, di limitare l'esperienza al solo anno accademico 2018/2019.

Nel 2019 è entrato in vigore il DM 6 che ha sostituito il DM 987/2016 e ha modificato leggermente il cennato art. 8 che disciplina i corsi di laurea sperimentali a orientamento professionale. Inoltre, il DM 989/2019 che

disciplina la programmazione triennale 2019–2021, ha stabilito che ciascun ateneo, entro il limite del 20% dell’offerta formativa, può utilizzare negli ambiti relativi alle attività di base o caratterizzanti, ulteriori settori scientifico–disciplinari rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegare ai DDMM 16 marzo 2007, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe, previa approvazione ministeriale, sentito il CUN, ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Sono comunque esclusi i corsi di studio preordinati all’esercizio delle professioni legali o regolati dalla normativa UE e i corsi di studio direttamente abilitanti all’esercizio professionale. Tutto quanto stabilito dal DM 989/2019 è stato recentemente confermato dal DM 289/2021 che disciplina la programmazione del sistema universitario per il triennio 2021–2023.

Inoltre, il recentissimo DM 8/2021 è intervenuto “chirurgicamente” sul DM 6/2019 modificando l’art. 8, comma 2, lettera c) e stabilendo che: *“al termine del primo ciclo della sperimentazione, l’indicatore di valutazione periodica relativo agli sbocchi occupazionali entro un triennio dal conseguimento del titolo di studio deve essere almeno pari al 60%. Il rispetto di tale soglia è condizione necessaria al fine dell’accreditamento periodico del corso stesso. La suddetta percentuale si applica fino alla conclusione del ciclo iniziato nell’a.a. 2020/2021”*. In sostanza, il DM 8/2021 ha abbassato la percentuale dall’80% al 60%, estendendo anche il periodo fino a tre anni, e ciò è perfettamente comprensibile alla luce delle limitazioni in atto dal punto di vista lavorativo a causa della pandemia.

Il DM 8/2021 ha disciplinato la materia anche alla luce del recente DM 446/2020 che ha introdotto le nuove classi di laurea a orientamento professionale. Infatti, il DM 8/2021 ha previsto che i corsi di laurea sperimentali a orientamento professionale già attivati e aventi contenuti e sbocchi occupazionali analoghi a quelli delle nuove classi a orientamento professionale debbano essere trasformati e disattivati entro l’anno accademico 2022/2023.

3. La disciplina
dei Corsi di laurea
a orientamento
professionale alla luce
del DM 446/2020



3. La disciplina dei Corsi di laurea a orientamento professionale alla luce del DM 446/2020

All'esito dell'ampio dibattito nazionale sul tema delle lauree professionalizzanti, il Ministero dell'Università e della Ricerca è intervenuto con una norma ad hoc emanando il DM 446 del 12 agosto 2020 che ha definito le nuove classi di laurea dei corsi a orientamento professionale oggetto d'esame in questo paragrafo. In particolare, l'art. 1 del recente DM 446/2020, richiamando l'art. 4 del regolamento di cui al DM 270/2004, definisce le seguenti classi dei corsi di laurea a orientamento professionale:

- L-P01 Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio
- L-P02 Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali
- L-P03 Professioni tecniche industriali e dell'informazione.

L'art. 1 dispone inoltre che: *“Le università, nell'osservanza dell'art. 9 del DM 270/2004, possono istituire e attivare corsi di laurea afferenti alle classi di laurea a orientamento professionale di cui all'allegato al DM 446, previo accreditamento ai sensi del D.lgs. 19/2012, e dei relativi decreti attuativi”.*

Fatta questa premessa, i nuovi corsi di laurea a orientamento professionale disciplinati dal DM 446/2020 possono essere attivati da tutte le università statali e non statali, a esclusione delle università telematiche, solo in modalità convenzionale, utilizzando anche, se necessario, tecnologie telematiche. I corsi di laurea a orientamento professionale perdono, quindi, il carattere “sperimentale” che li ha contraddistinti sino a ora ed entrano a far parte dell'offerta formativa erogata “a regime” dagli Atenei, unitamente agli altri corsi di laurea e di laurea magistrale.

La struttura dei Corsi di laurea a orientamento professionale possiamo definirla “tripartita” nel senso che il DM ha ora previsto in maniera più chiara una netta distinzione tra lezioni frontali, laboratori e tirocini.

Inoltre, il DM 446/2020 prevede esplicitamente che non è possibile mutare le attività di base e caratterizzanti da corsi di laurea non a orientamento professionale.

Per quanto attiene la numerosità dei docenti, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del DM 446/2020, *“il numero minimo dei docenti di riferimento, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari di base, caratterizzanti o affini e integrativi di ciascun corso di laurea a orientamento professionale è pari a cinque, di cui almeno tre a tempo indeterminato”*. In questo senso, quindi, vengono confermate le previsioni normative già riportate nel DM 6/2019 e riguardanti anche altre tipologie di corsi di laurea, tra cui quelli delle professioni sanitarie.

Questi nuovi corsi di laurea sono a numero programmato locale ai sensi dell'art. 2 della L. 264/1999 e il numero di studenti ammessi a ciascun corso è parametrato dalle sedi sulla base della disponibilità di tirocini, la capienza dei laboratori e le esigenze del mondo del lavoro. Considerata la natura professionalizzante di questi corsi di laurea, gli atenei dovranno indicare esplicitamente nei propri manifesti degli studi e, in ogni caso, a proposito degli sbocchi occupazionali, che l'iscrizione a una laurea magistrale non costituisce uno sbocco naturale per questa tipologia di laureati.

Per quanto attiene la struttura tripartita del corso di laurea, l'art. 3 del DM 446/2020 prevede che vengano riservati almeno 48 CFU alle attività di didattica frontale, almeno 48 CFU alle attività laboratoriali e almeno 48 CFU ai tirocini, questi ultimi svolti obbligatoriamente all'esterno dell'università. A sua volta, la didattica frontale deve prevedere almeno 12 CFU di attività di base, almeno 24 CFU di attività caratterizzanti e almeno 6 CFU di attività affini o integrative. Inoltre, almeno 3 CFU devono essere riservati alle attività formative autonomamente scelte dallo studente⁹. Con specifico riguardo alle attività laboratoriali il DM 446/2020 prevede che: *“lo svolgimento delle attività di laboratorio possa avvenire, previa stipula di apposite convenzioni, anche presso qualificate strutture pubbliche o private esterne alle università, incluse scuole secondarie di secondo grado, che possano offrire strutture adeguate”*¹⁰ e il CUN ha precisato che dovranno essere inserite in ordinamento sotto la voce *“Altre conoscenze utili per il mondo del lavoro”* e ad esse non dovranno essere associati settori scientifico-disciplinari¹⁰. Le convenzioni per lo svolgimento presso strutture esterne delle attività di laboratorio devono essere inserite nel quadro B4 della SUA-CdS entro il termine previsto dal Ministero per l'accREDITAMENTO iniziale dei corsi di studio¹¹.

Questa è una novità rispetto a quanto previsto in precedenza per i corsi di laurea *“sperimentali”* a orientamento professionale in quanto le attività laboratoriali erano generalmente svolte all'interno delle strutture universitarie, considerata anche la maggiore rigidità del percorso formativo

⁸ Cfr Art.3 comma 2 del DM 446/2020

⁹ Cfr Art.3 comma 3 del DM 446/2020

¹⁰ Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici a.a. 2021/2022, pag. 43 e seguenti

¹¹ Termine fissato al 15 febbraio 2021 per l'anno accademico 2021/2022

che doveva obbligatoriamente fare riferimento alle tabelle delle classi di laurea del DM del 16 marzo 2007.

Le attività di tirocinio, previste per almeno 48 CFU, devono essere inserite in ordinamento sotto la voce “Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali” come previsto dall’art. 10, comma 5, lettera e) del DM 270/2004. In tal senso, infatti, il comma 4 dell’art. 3 del DM 446/2020 prescrive che i corsi di laurea a orientamento professionale prevedono attività di tirocinio, da svolgere necessariamente presso imprese, aziende, studi professionali, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, od ordini o collegi professionali, a cui destinare almeno 48 CFU¹². Le convenzioni, inoltre, devono prevedere l’identificazione di figure di tutor interne alle strutture in cui saranno svolti i tirocini, che operino in collaborazione con figure interne all’università, in numero congruo rispetto al numero degli studenti, in modo da garantire la coerenza fra le attività di tirocinio e gli obiettivi del corso.

¹² Per l’anno accademico 2021/2022 le convenzioni per stage e tirocini devono essere inserite in RAD entro il 13 gennaio 2021.

Riguardo alla possibilità degli studenti di trasferirsi da un corso di laurea a orientamento professionale a un altro corso di laurea ovvero da un ateneo ad un altro, il DM 446/2020 stabilisce che: *“Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di laurea a orientamento professionale a un altro, ovvero da una università a un’altra, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea a orientamento professionale di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe a orientamento professionale, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50 per cento di quelli già maturati¹³”*.

¹³ Cfr. Art. 6, commi 5 e 6 del DM 446/2020

Il DM 446/2020 ha posto l’attenzione anche sull’ipotesi che lo studente provenga da un ITS che preveda tirocini e/o attività laboratoriali coerenti con gli obiettivi del corso di laurea a orientamento professionale e, in questo caso, la norma dispone che i CFU acquisiti dallo studente per tali attività possono essere riconosciuti, rispettivamente, all’interno dei tirocini e/o delle attività laboratoriali. Infine, nell’ipotesi di mancato riconoscimento dei CFU l’ateneo deve adeguatamente motivare il provvedimento adottato¹⁴.

¹⁴ Cfr. Art. 6, comma 7 del DM 446/2020

Per quanto concerne i crediti formativi universitari dei corsi di laurea a orientamento professionale, l’art. 7 del DM 446/2020 stabilisce che corrispondono a 25 ore di impegno medio per studente in maniera analoga rispetto a quanto previsto dall’art. 5 del DM 270/2004. Inoltre,

sempre con riferimento all'impegno orario degli studenti, l'art. 7 comma 2 del DM 446/2020 dispone che: *“I regolamenti didattici di ateneo determinano altresì per ciascun corso di laurea ad orientamento professionale la quota dell'impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale. Tale quota non può comunque essere inferiore al 50 per cento dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, quali per esempio le attività laboratoriali o i tirocini. Gli studenti che maturano tutti i crediti necessari per la laurea secondo le modalità previste nei regolamenti didattici delle proprie università, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del DM 270/2004 possono conseguire il relativo titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università”.*

In riferimento ai corsi di laurea sperimentali a orientamento professionale attivati negli anni precedenti nelle classi L-7, L-8, L-9, L-23, L-25, e L-26 con sbocchi occupazionali assimilabili a quelli delle nuove classi a orientamento professionale, per l'effetto dell'art. 9 del DM 446/2020 gli stessi saranno disattivati entro l'anno accademico 2022/2023 e non si potranno attivare nuovi corsi sperimentali negli ambiti delle stesse classi. Nel contempo è assicurato agli studenti iscritti a tali corsi che le università garantiscano la possibilità di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo. Questo significa anche che si deve concludere necessariamente, nel giro di un paio d'anni, l'esperienza sperimentale attivata nelle classi di laurea sopra riportate con il passaggio obbligato dei corsi di laurea alle nuove classi previste dal DM 446/2020.

Le università, oltre ad assicurare agli studenti la possibilità di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo nei corsi di laurea precedentemente attivati come “sperimentali”, dovranno anche offrire agli studenti la possibilità di optare per il trasferimento ai corsi delle nuove classi garantendo loro il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti già maturati. Non si rende necessario trasformare immediatamente (a valere dall'anno accademico 2021/2022) i “vecchi” corsi a orientamento professionale e, in ogni caso, una loro trasformazione sarà considerata dal Ministero una richiesta di accreditamento di un NUOVO CORSO¹⁵.

Nelle classi di laurea diverse da L-7, L-8, L-9, L-23, L-25 e L-26, anche per l'anno accademico 2021/2022 sarà possibile continuare ad attivare corsi di laurea “sperimentali” a orientamento professionale, secondo le disposizioni riportate nel DM 6/2019. L'obiettivo del Ministero, quindi, è di continuare la sperimentazione nelle altre classi di laurea di cui al DM del 16 marzo 2007 al fine di verificare se possano essere progettate ulteriori classi di laurea a orientamento professionale al pari di quelle recentemente identificate con il DM 446/2020.

¹⁵ Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici a.a. 2021/2022, pag. 43 e seguenti

Per quanto concerne la predisposizione degli ordinamenti dei corsi di laurea a orientamento professionale, il CUN chiarisce che occorre prestare particolare attenzione agli aspetti di seguito declinati:

- la **denominazione dei corsi** deve essere coerente con gli obiettivi formativi specifici dei corsi stessi, non deve in alcun modo essere fuorviante e non deve, quindi, impiegare termini normalmente utilizzati nelle denominazioni dei corsi non a orientamento professionale;
- gli **obiettivi formativi** devono indicare chiaramente il carattere professionalizzante dei corsi, descrivere in maniera accurata il percorso formativo proposto per il loro raggiungimento, specificando i contenuti proposti per le attività di didattica frontale, laboratoriale e di tirocinio;
- a proposito degli **sbocchi occupazionali e professionali** previsti per i laureati, il nome della “figura professionale che si intende formare” non deve utilizzare termini normalmente impiegati per i laureati nelle classi non a orientamento professionale. Inoltre, si deve indicare esplicitamente che l’iscrizione a una laurea magistrale non costituisce uno sbocco naturale per i laureati¹⁶;
- il **numero minimo di crediti** deve essere maggiore di zero in tutti gli ambiti di base previsti dalle tabelle delle rispettive classi, fermo restando che il numero complessivo di esami, o verifiche di profitto, non potrà essere superiore a 20. Agli insegnamenti o moduli delle attività di base e caratterizzanti sarà possibile assegnare anche un numero di crediti inferiore a 5 CFU.

¹⁶ Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici a.a. 2021/2022, pag. 43 e seguenti

¹⁷ Linee guida per la progettazione in qualità dei Corsi di studio di nuova istituzione per l’a.a. 2021/2022, approvate dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR con Delibera n. 167 del 09/09/2020, pag. 6 e seguenti

In tema di accreditamento, vale la pena fare un breve cenno alle Linee guida ANVUR del 9 settembre 2020¹⁷ che, con riferimento alla fase di accreditamento dei corsi di studio e quindi con valenza anche per i corsi di laurea a orientamento professionale, hanno posto l’attenzione sui seguenti aspetti:

Premesse alla progettazione del CdS e consultazione con le parti interessate (R3.A.1):

- *Illustrare le premesse e le motivazioni che hanno portato alla dichiarazione del carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e professionalizzanti.*
- *Identificare le principali parti interessate ai profili culturali/professionali in uscita (studenti; docenti; organizzazioni scientifiche e professionali; eventuali organizzazioni di fruitori di servizio di ampio respiro quali ad esempio associazioni di pazienti e di consumatori, organizzazioni ambientali; esponenti del mondo della cultura, della produzione, anche a livello internazionale in particolare nel caso delle Università per Stranieri), sia direttamente sia attraverso l’utilizzo di studi di settore.*

Con riferimento al progetto formativo (R3.A.2-3-4), descrivere sinteticamente i principali elementi che contraddistinguono i profili culturali e professionali in uscita e il complesso dell'offerta formativa del CdS, facendo riferimento ai seguenti elementi:

18 Cfr art. 4, comma 5 del DM 6/2019 modificato dal DM 8/2021:

L'accreditamento si intende confermato qualora l'esito della verifica di cui al comma 4, sia positivo e, in caso contrario, decade automaticamente con contestuale eliminazione del corso di studi dalla banca dati dell'offerta formativa. Qualora l'esito negativo della verifica sia determinato da una insufficienza della docenza necessaria in relazione al superamento delle numerosità massime di studenti, l'accreditamento del corso e la possibilità di attivare lo stesso in difetto della docenza necessaria permangono fino all'a.a. 2022/2023, e successivamente per un solo anno accademico, al fine di consentire l'adozione di misure idonee al superamento delle carenze di docenza. In tal caso o nel caso di presentazione di piani di raggiungimento dei requisiti di docenza o in presenza di piani di raggiungimento già adottati e in corso di graduale ed effettiva realizzazione, l'accreditamento e l'istituzione di nuovi corsi può essere proposto nel limite massimo del 2% dell'offerta formativa già autorizzata e in regola con i requisiti di docenza. Per le università statali è condizione necessaria possedere un indicatore di sostenibilità economico finanziaria (ISEF) maggiore di 1, come di seguito riportato:

Corsi attivi a.a. x attivabili a.a. (x+1)	Corsi
1 - 50	+1
51 - 100	+2
101 - 150	+3
151 - 200	+4
Oltre 200	+5

Sarà comunque monitorato ex post il quadro complessivo dell'offerta formativa che ne deriva, al fine del raggiungimento della piena sostenibilità e dell'accreditamento periodico di cui all'art.5.

- Presentare con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali, scientifici e professionalizzanti;
- Illustrare l'analisi condotta per identificare e definire i profili culturali e professionali, le funzioni e le competenze accertandosi che sia esaustiva;
- Declinare per aree di apprendimento gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) e verificarne puntualmente la coerenza con i profili culturali, scientifici e professionali individuati dal CdS.

Rimanendo in tema di accreditamento, il recentissimo DM 8/2021 ha introdotto il comma 3 dell'art. 8 prevedendo che i corsi di laurea di cui al DM 446/2020 possano essere istituiti in deroga al limite del 2% di cui all'art. 4, comma 5 del DM 6/2019¹⁸. Inoltre, viene precisato che i docenti di riferimento dei corsi di laurea attivati nelle classi L-P01, L-P02, L-P03 possono essere utilizzati anche per le attività laboratoriali alle quali non sono associati SSD. Questa è una previsione importante in quanto concede maggiore flessibilità nella possibilità di utilizzo dei docenti di riferimento per questa particolare tipologia di corsi di laurea.

Sempre il DM 8/2021, in tema di requisiti per l'accreditamento, ha definito pari a 75 studenti la numerosità di riferimento e a 100 studenti quella massima per qualunque corso di laurea attivato nelle nuove classi di cui al DM 446/2020. Inoltre, come riportato nel paragrafo 2, il DM 8/2021 ha precisato che afferiscono al nuovo raggruppamento dei corsi a orientamento professionale (denominato "P") anche i corsi di laurea sperimentali a orientamento professionale, di cui all'art. 8, comma 2, del DM 6/2019, indipendentemente dalla classe di laurea nella quale sono stati attivati.

4 Conclusioni



4 Conclusioni

Volendo tirare le fila della breve disamina compiuta con il presente lavoro, una prima considerazione è data dalla circostanza che tali corsi di laurea, perdendo il carattere “sperimentale”, sono entrati a pieno titolo nell’offerta formativa degli Atenei. Questo è stato reso possibile dal DM 446/2020 che ha introdotto “a regime” le nuove classi di laurea a orientamento professionale, evitando così il ricorso alle “vecchie” classi di laurea di cui al DM del 16 marzo 2007. Con questi nuovi corsi di laurea il Ministero ha inteso perseguire l’obiettivo di fornire ai laureati, immediatamente dopo il percorso triennale, la possibilità concreta di spendere il titolo accademico nei settori nei quali si registra una forte domanda di profili professionali tecnici ossia nei settori delle costruzioni, delle infrastrutture civili e rurali, nella gestione di specifiche attività tecnico-professionali inerenti i sistemi agrari, alimentari, forestali, nella gestione di attività quali progettazione, realizzazione e gestione rischio e sicurezza in diversi ambiti industriali e/o dell’informazione.

Sono inoltre evidenti chiari segni di discontinuità tra i vecchi e i nuovi percorsi triennali a orientamento professionale. Infatti, la struttura dei nuovi corsi a orientamento professionale potrebbe essere definita “tripartita vera” (lezioni frontali, laboratori, tirocini) mentre quella dei precedenti corsi di laurea “sperimentali” potrebbe essere ritenuta una struttura “tripartita forzata” sulla base dei vincoli esistenti nelle precedenti tabelle delle classi di laurea.

Di rilievo anche il fatto che il DM 8/2021 definisca per la prima volta la numerosità di riferimento e massima degli studenti dei corsi di laurea a orientamento professionale, creando il nuovo raggruppamento, denominato “P”, che va a integrare l’all. D del DM 6/2019. A questo raggruppamento afferiscono altresì i corsi di laurea “sperimentali” a orientamento professionale, indipendentemente dalla Classe di laurea nella quale sono stati attivati.

Al riguardo possiamo comunque evidenziare che, sebbene il DM 8/2021 abbia operato nella predetta disposizione un rinvio espresso ai corsi di laurea “sperimentali” a orientamento professionale, l’art. 8 comma 2, lett. b del DM 6/2019 reca ancora il limite massimo di 50 studenti, non essendo intervenuta, a tale riguardo, alcuna modifica da parte del DM 8/2021. Infine, l’ultimo aspetto che differenzia i corsi di laurea “sperimentali” da quelli a orientamento professionale è dato dal numero di

corsi di laurea attivabili. Nel primo caso, infatti, il Ministero ha posto come limite per ciascun ateneo un solo corso di studio per anno accademico, mentre nel secondo caso nulla è detto al riguardo dando così la possibilità di attivare più corsi di laurea a orientamento professionale per ciascun anno accademico.

In conclusione, una valutazione sulla risposta degli Atenei e degli studenti rispetto alla novità dei corsi di laurea a orientamento professionale introdotti dal DM 446/2020 si potrà effettuare a partire dal prossimo anno accademico, sia in termini di nuovi corsi di studio accreditati, sia in termini di studenti effettivamente immatricolati. Tuttavia, in questa fase non si può non evidenziare lo sforzo del Ministero volto a creare le condizioni per l'attivazione di percorsi di istruzione superiore orientati specificamente al mondo del lavoro, al pari di quanto già avveniva da tempo in altri paesi europei.



I corsi
di laurea
ad orientamento
professionale